

SENATO DELLA REPUBBLICA
————— XIX LEGISLATURA —————

Giovedì 15 dicembre 2022

alle ore 15

19^a Seduta Pubblica
—————

ORDINE DEL GIORNO

**Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del
Regolamento (*testi allegati*)**

INTERROGAZIONE SU INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'OPERATIVITÀ DEGLI STABILIMENTI EX ILVA

(3-00095) (14 dicembre 2022)

PAITA, GELMINI, FREGOLENT - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*
- Premesso che:

gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e rappresentano un *asset* fondamentale per il Paese e per l'Europa, nonostante da anni la loro sorte risulti incomprensibilmente avvolta da incertezze e interrogativi, tanto dal punto di vista del controllo societario che da quello delle politiche industriali, occupazionali e di sviluppo;

tra i più recenti passaggi fondamentali si può ricordare il commissariamento straordinario della società, disposto nel giugno 2013, e l'attivazione dell'amministrazione straordinaria, del gennaio 2015, nonché i numerosi apporti di capitali pubblici volti a finanziare l'attuazione dei piani ambientali, le bonifiche, la riqualificazione delle aree e il sostegno ai trattamenti economici dei dipendenti;

a seguito di gara pubblica, nel 2017 viene concluso l'accordo con ArcelorMittal, il più grande produttore di acciaio al mondo, che comprendeva un piano di investimenti per un valore complessivo pari a 4,2 miliardi di euro a fronte dell'affitto-cessione della società;

l'impegno dello Stato nella salvaguardia dei livelli occupazionali e delle prospettive di rilancio dell'ILVA è stato serio, costante e concreto, come conferma il ricco e variegato plesso di interventi legislativi e di misure volti a garantire la permanenza della società sul mercato;

nel novembre 2019 l'amministratore delegato di AM InvestCo Italy S.p.A., società del gruppo ArcelorMittal, ha reso nota la volontà di recedere dal contratto di affitto dei complessi aziendali dell'acciaieria, dando avvio a diverse iniziative giurisdizionali, tanto di natura civile che penale;

tale volontà di recedere è stata giustificata dall'approvazione dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con cui il Governo Conte I ha stabilito che lo "scudo penale", ossia la disposizione introdotta nel 2015 per garantire l'irresponsabilità penale e amministrativa dei commissari, degli affittuari o acquirenti per gli atti posti in essere nell'attuazione del piano ambientale definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cessasse di produrre effetti alla data del 7 settembre 2019;

cionondimeno, l'11 dicembre 2020 veniva firmato un accordo vincolante tra la società AM e Invitalia, al fine di creare una *partnership* pubblico-privata volta al rilanciare il sito produttivo;

il 14 aprile 2021 Invitalia ha acquisito il 50 per cento dei diritti di voto di AM InvestCo Italy, che ha assunto la denominazione di Acciaierie d'Italia *holding* S.p.A., rinviando l'obbligo di acquisto dei rami d'azienda dell'ILVA da parte di AM dal 31 maggio 2022 al 31 maggio 2024, anno in cui la partecipazione di Invitalia dovrà salire al 60 per cento;

il diretto sostegno statale non è venuto meno neanche in occasione dello scoppio della crisi del “caro materiali”, a fronte del quale il Governo Draghi ha autorizzato SACE S.p.A. a rilasciare garanzie su finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore degli impianti siderurgici già in gestione del gruppo ILVA, attualmente gestiti da Acciaierie d'Italia;

allo stesso tempo il Governo Draghi, nel febbraio 2021, ha destinato 150 milioni di euro dei fondi confiscati alle precedenti gestioni, e acquisiti nell'ambito del commissariamento, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento di Taranto;

nel luglio 2021, sempre il Governo Draghi, ha autorizzato Invitalia a sottoscrivere aumenti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci per un valore di 705 milioni di euro al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA;

questi interventi si sono resi necessari per fare fronte alle difficoltà incontrate nel raggiungere i livelli di produzione prefissati, anche in ragione delle vicende societarie e giudiziarie solo accennate;

proprio in questi giorni il Governo Meloni ha confermato la volontà di continuare il percorso di consolidamento della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia, portandolo a conclusione anche prima del 2024, pur escludendo che ciò possa preludere alla stabile nazionalizzazione dell'ILVA;

lo scorso novembre Acciaierie d'Italia ha comunicato la sospensione, fino al 16 gennaio 2023, delle attività e degli ordini di interesse di circa 150 imprese dell'indotto, di cui 43 situate a Taranto; a tale decisione ha fatto seguito la convocazione di un incontro urgente presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, delle parti sociali, degli amministratori dell'ILVA e dei presidenti delle Regioni Puglia, Piemonte, Liguria e Lombardia;

la sottosegretaria Fausta Bergamotto, intervenendo alla Camera dei deputati in data 25 novembre 2022, ha assicurato che, anche per il 2023, sarà confermata la cassa integrazione straordinaria per il personale che non assunto da ArcelorMittal e da Acciaierie d'Italia e che eventuali nuovi apporti di capitale pubblico saranno condizionati alla ripresa delle attività e alla piena riattivazione degli ordini e dei canali di approvvigionamenti interessati dall'indotto,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire il proseguimento del percorso avviato nel 2015 al fine di rilanciare la

produzione degli impianti siderurgici dell'ILVA e collocare Acciaierie d'Italia al centro della politica industriale del Paese e dell'Unione europea, anche nell'ottica di dare piena attuazione al progetto di autonomia strategica dell'Europa, garantendo il raggiungimento dei livelli produttivi prefissati, il rispetto degli *standard* ambientali e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

INTERROGAZIONE SULLE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO DEL SETTORE AEROSPAZIALE ITALIANO

(3-00096) (14 dicembre 2022)

POGLIESE, MALAN, SALLEMI, ZEDDA - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy* - Premesso che:

il 22 e 23 novembre 2022 si è svolta a Parigi la conferenza ministeriale dell'Agenzia spaziale europea (ESA), che ha riunito i rappresentanti degli Stati membri che fanno parte dell'Agenzia per discutere e decidere riguardo agli investimenti che dovranno essere sviluppati nei prossimi anni nei programmi spaziali;

il Ministro in indirizzo ha firmato, assieme al presidente dell'Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia, in rappresentanza dell'Italia, con il Ministro dell'economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale francese Bruno Le Maire e il Ministro dell'economia e della protezione climatica tedesco Robert Habeck, una dichiarazione congiunta sul futuro quadro di utilizzo dei lanciatori europei, i razzi utilizzati per lanciare i satelliti e gli *space shuttle* nello spazio, i cui motori permettono di effettuare i lanci alla velocità necessaria per posizionare le sonde spaziali nell'orbita corretta;

i lanciatori spaziali europei garantiscono all'Europa un accesso allo spazio, secondo il programma dell'ESA volto a sviluppare e costruire vettori europei che ha visto la luce nel 1973;

come dichiarato dal Ministro, l'accordo sottoscritto da Italia, Francia e Germania "riconosce la necessità di riequilibrare il modello che ha finora governato l'utilizzo dei due lanciatori europei, Ariane 6 e Vega C, in cui l'industria italiana svolge un ruolo da protagonista" e pone l'auspicio di raggiungere una più ragionevole distribuzione dei finanziamenti dell'ESA che tenga conto dei rischi commerciali assunti per garantire la loro competitività a lungo termine;

con questa intesa il Governo ha assicurato così pari impegno tra "Ariane" e "Vega", il lanciatore leggero europeo progettato e prodotto dall'italiana Avio, garantendo il giusto ritorno all'intera filiera spaziale italiana e agli altri Stati membri che contribuiscono al successo dei due lanciatori;

i tre Ministri hanno, inoltre, convenuto sulla necessità di aprire il mercato commerciale europeo ai nuovi mini lanciatori che, in futuro, potranno beneficiare di commesse istituzionali dell'ESA,

si chiede di sapere:

quale ruolo il Ministro in indirizzo ritenga che l'Italia possa ricoprire effettivamente negli anni a venire nel settore dell'aerospazio;

quali ritenga che possano essere le reali ricadute sulla filiera industriale italiana, riconosciuta come eccellenza mondiale del settore.

INTERROGAZIONE SUI CORSI UNIVERSITARI DI FORMAZIONE ED ABILITAZIONE PER INSEGNANTI

(3-00090) (13 dicembre 2022)

DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il decreto-legge n. 36 del 2022, convertito il 29 giugno dalla legge n. 79 del 2022, contiene misure finalizzate ad introdurre un nuovo modello di reclutamento dei docenti, connesso a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della carriera, con l'obiettivo di migliorare la qualità del sistema educativo;

la definizione dei contenuti e della strutturazione dell'offerta formativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca. A tal proposito, il decreto stabilisce che, nell'individuazione dei contenuti e dell'articolazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici necessari per la formazione iniziale, deve essere compreso un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 CFU e almeno 10 crediti (dei 60 previsti) dovranno essere dell'area pedagogica;

vi è inoltre una carenza strutturale di docenti abilitati per la scuola dell'infanzia e primaria, oltre che di docenti specializzati sul sostegno. Infatti, sono oltre 70.000 i posti che ogni anno vengono attribuiti a supplenza: in pratica un posto su 3 è precario, con la conseguenza che migliaia di studenti con disabilità ogni anno sono costretti a cambiare docente, a dispetto di qualunque continuità didattica;

ritenuto che:

l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è in notevole ritardo rispetto a quanto stabilito dalla legge che ne fissava l'emanazione entro il 30 luglio 2022;

le università spesso sono impossibilitate ad incrementare la platea delle studentesse e degli studenti dei corsi di laurea in Scienze della formazione, così come per i corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, perché non hanno le risorse disponibili per strutturare i docenti necessari,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda promuovere per favorire l'emanazione del decreto previsto dalla legge n. 79 del 2022 al fine di non creare ulteriori ritardi al sistema di reclutamento e quali interventi voglia intraprendere per migliorare la situazione di carenza di insegnanti primaria, infanzia e sui posti di sostegno;

se non voglia altresì prevedere, vista l'emergenza, di riservare una quota all'interno dei corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno

didattico agli alunni con disabilità ai precari che lavorano da più di tre anni sui predetti posti.

INTERROGAZIONE SUGLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

(3-00093) (14 dicembre 2022)

RONZULLI, DAMIANI, BERLUSCONI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHÈ, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN - *Al Ministro dell'università e della ricerca* - Premesso che:

nel suo programma elettorale, Forza Italia ha fortemente indicato tra le priorità del Governo il potenziamento del diritto allo studio universitario;

numerosi studi di mercato hanno rilevato un considerevole aumento del costo degli affitti per gli studenti fuorisede;

nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche presso le commissioni di Camera e Senato il ministro Anna Maria Bernini ha manifestato consapevolezza per le difficoltà finanziarie che gli studenti fuorisede incontrano nella ricerca di alloggi;

il Gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati ha presentato un emendamento al disegno di legge di bilancio per il 2023 per istituire un fondo a favore di questi studenti e contribuire alle spese per l'affitto,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo per potenziare il diritto allo studio universitario.

INTERROGAZIONE SULLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA IN AMBITO SANITARIO

(3-00091) (14 dicembre 2022)

CASTELLONE - *Al Ministro dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), come integrato dall'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca "una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, con la finalità di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dell'offerta formativa degli atenei armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari (...), nonché di garantire l'effettiva funzionalità della tecnostruttura istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario";

il comma 6 del medesimo art. 19-*quinquies* prevedeva che il Ministero, con proprio decreto, attivasse la struttura tecnica di missione entro il 30 aprile 2022, individuando l'articolazione degli uffici;

l'articolo 1, comma 471, della richiamata legge n. 160 del 2019 ha previsto che a decorrere dall'anno 2020 fosse autorizzata "la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per l'organizzazione e funzionamento della tecnostruttura di cui al comma 470" della medesima legge, "anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie";

il comma 4 del richiamato art. 19-*quinquies* ha, altresì, definito l'utilizzo degli anzidetti 3 milioni annui autorizzando la spesa per le seguenti specifiche azioni: un importo pari a 100.000 euro per l'anno 2022 per le spese legate all'espletamento di apposite procedure concorsuali pubbliche finalizzate all'assunzione del personale destinato alle esigenze dell'anzidetta struttura tecnica; un importo pari a 926.346 euro nel 2022 per la copertura delle spese di personale, che si sarebbe dovuto assumere entro ottobre 2022 per essere destinato alle esigenze dell'anzidetta struttura tecnica; un importo a regime pari a 2.305.490 euro, a decorrere dall'anno 2023, sempre per le spese di personale; una spesa pari a 541.000 euro a decorrere dall'anno 2022 per il funzionamento della struttura tecnica di missione;

le restanti risorse, fino alla concorrenza dei richiamati 3 milioni annui previsti dalla principale autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 471, della legge n. 160 del 2019 (pari, dunque, a oltre 1.360.000 euro per l'anno 2022 e a oltre 153.000 euro a decorrere dal 2023), sono comunque destinate alle specifiche esigenze di

organizzazione e funzionamento della struttura tecnica di missione di cui al comma 470 dell'art. 1 della medesima legge;

nonostante quanto previsto dalla legge, a quanto risulta all'interrogante, ad oggi tutte le citate risorse sono rimaste di anno in anno inspiegabilmente inutilizzate dal Ministero, ivi compresi i 3 milioni di euro relativi all'annualità 2022 distribuiti tra le due autorizzazioni di spesa, di cui all'art. 1, comma 471, della legge n. 160 del 2019 e all'art. 19-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2022;

proprio a causa del mancato utilizzo, anche nel 2022, delle risorse e nonostante le importanti finalità per le quali è stata istituita la struttura tecnica, pare che il Ministero dell'università utilizzerà tali importi per la copertura dei tagli da effettuare per la revisione della spesa dei Ministeri; pertanto per l'anno 2022, per il terzo anno consecutivo, le risorse stanziare e previste dalla legge sono andate disperse e non utilizzate per le finalità da essa previste;

a quanto sopra evidenziato, si aggiunga che: solo in data 1° agosto 2022 (non entro il 30 aprile come disponeva la norma) si è provveduto da ultimo all'individuazione dell'articolazione degli uffici della struttura tecnica di missione emanando il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 932 del 2022; solo in data 21 settembre 2022 (non entro il 30 aprile come disponeva la norma) si è provveduto a bandire, con provvedimento prot. n. 537/2022 a firma del direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, la procedura di interpello per il successivo conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale presso la struttura tecnica di missione; a tutt'oggi, nonostante l'incombere delle prossime scadenze legate all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria, la struttura tecnica, nonostante sia stata attivata con il citato decreto ministeriale dell'agosto 2022, risulta nei fatti non operativa, non avendo il Ministero provveduto né a coprire l'incarico di livello dirigenziale generale, né quelli di livello dirigenziale non generale, né a reclutare il personale non dirigenziale dell'area III, e ciò nonostante l'istituzione e le competenze di questa struttura tecnica fossero ben note al Ministero da ormai un anno, essendo state disposte dal legislatore con il citato art. 19-*quinquies* del decreto-legge n. 4 del 2022;

nonostante il Ministero dell'università, in data 14 ottobre 2022, abbia nominato con decreto n. 1201/2022 la commissione incaricata di "esaminare le manifestazioni di interesse utilmente pervenute" nell'ambito della procedura di interpello per la copertura del posto di direttore generale della struttura tecnica, risulta all'interrogante che i lavori della predetta sommissione non siano ancora iniziati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza: a) di quanto sopra evidenziato e in particolare delle rilevanti funzioni che la struttura tecnica di missione è chiamata a svolgere in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di

specializzazione di area sanitaria e al raccordo con le istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione all'effettuazione delle verifiche in sito di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'ormai imminente processo di accreditamento delle scuole di specializzazione e alla cura delle attività collegate alla programmazione dell'offerta formativa degli atenei con riferimento alle medesime scuole di specializzazione; b) dell'urgenza di provvedere alla copertura dell'incarico di livello dirigenziale generale, nonché alla copertura degli uffici di livello dirigenziale non generale, tenuto conto del fatto che, a seguito dell'attivazione della struttura tecnica di missione con il decreto ministeriale n. 932/2022, che ha distribuito le competenze nell'ambito dei suoi uffici, le suddette competenze non sono di fatto assicurate presso il Ministero e, dunque, allo stato, non può essere garantito il necessario supporto agli Osservatori;

quando si intenda di conseguenza provvedere al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale e a quelli di livello dirigenziale non generale, oltre che a reclutare il personale non dirigenziale dell'area III;

se non ritenga opportuno, nella circostanza specifica, procedere al conferimento del citato incarico di livello dirigenziale generale presso la struttura tecnica in argomento, valorizzando innanzitutto eventuali competenze tecniche interne al Ministero, qualora vi fossero, in grado di garantire l'immediata operatività della struttura e ciò anche in considerazione del fatto che non avendo il Ministero avviato, nel mentre, alcuna procedura concorsuale di reclutamento di personale prevista dal decreto-legge n. 4 del 2022, tale struttura risulta allo stato sostanzialmente sprovvista sia di personale dirigenziale non generale sia di personale non dirigenziale di area III.

INTERROGAZIONE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL PNRR PER LE BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE

(3-00092) (14 dicembre 2022)

BERGESIO, ROMEO - *Al Ministro dell'università e della ricerca* - Premesso che: occorre garantire, a giudizio degli interroganti, l'universalità del diritto allo studio, assicurando l'accesso agli atenei ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi, come sancito dalla Costituzione;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede ingenti investimenti in borse di studio per l'accesso all'università, al fine di aumentare gli importi delle medesime borse di studio e allargare la platea;

pur rappresentando un'importante leva per il cambiamento, il Piano si prefigge tuttavia un orizzonte limitato di fronte a una missione strategica per la crescita del nostro Paese,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per dare continuità agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mobilitando risorse nazionali.

INTERROGAZIONE SULLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI SULLA BASE DEI FINANZIAMENTI DERIVANTI DAL PNRR

(3-00094) (14 dicembre 2022)

VERDUCCI, MALPEZZI, D'ELIA, RANDO - *Al Ministro dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentata il 5 ottobre 2022, nell'ambito dei traguardi e obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022, al paragrafo 1.1.2.4 "Istruzione e ricerca" illustra come, a corredo delle riforme in materia di università e ricerca, "in sede di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022 è stata introdotta una revisione dei percorsi di carriera dei ricercatori universitari";

infatti, la legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR, all'articolo 14 prevede, ai commi da 6-*septies* a 6-*vicies semel*, nonché al comma 6-*vicies ter*, disposizioni in materia di reclutamento del personale della ricerca delle università, intervenendo sul segmento del preruolo universitario successivo al conseguimento del dottorato di ricerca, in attuazione della missione 4, componente 2, riforma 1.1. ("Attuazione di misure di sostegno alla R&S per favorire la semplificazione e mobilità") del PNRR;

in particolare, il comma 6-*septies*, richiamando la finalità di "dare attuazione alle misure di cui alla citata Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2", novella l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante l'introduzione del "contratto di ricerca", ovvero una figura di ricercatore in *post* dottorato; il nuovo articolo 22 sopprime lo strumento dell'assegnò di ricerca, utilizzabile dalle università fino al 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 6-*quaterdecies* del medesimo articolo;

anche in virtù di tali riforme, il Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato alla Commissione europea la richiesta relativa al pagamento della seconda rata dei fondi del PNRR, per l'importo pari a 21 miliardi di euro (suddivisi fra 10 miliardi di sovvenzioni e 11 di prestiti);

premessò inoltre che:

nel corso della XVIII legislatura, la commissione 7^a del Senato della Repubblica ha svolto un'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, approvata all'unanimità nella seduta del 3 agosto 2021, nella quale si raccomandava la "revisione dell'attuale disciplina normativa dell'assegnò di ricerca", evidenziando come esso costituisse "l'anello debole del sistema nazionale di pre-ruolo", mediante il potenziamento del ciclo del *post* dottorato nel suo complesso (evitando, ad esempio, una frammentazione

dell'assegno su più annualità) e rafforzando le tutele contrattuali "al pari delle condizioni previste per il ricercatore confermato a tempo indeterminato a tempo pieno"; tale indicazione è stata, come noto, appieno recepita nella novella introdotta dal richiamato articolo 14;

già nel 2016, a seguito delle prese di posizione negative del servizio giuridico della DG Ricerca della Commissione europea, era venuta meno la possibilità per gli *stakeholder* italiani di rendicontare le tipologie lavorative corrispondenti, tra le altre, ad "assegni di ricerca" come costi del personale nei progetti finanziati nell'ambito del programma quadro ricerca e innovazione "Horizon 2020"; la questione, in fine risolta, evidenziò la peculiarità, in senso negativo, per la Commissione, della fattispecie dell'assegno adottata nell'ordinamento italiano, *unicum* nel quadro degli altri Paesi UE;

l'abolizione dell'assegno di ricerca, inoltre, ha tenuto conto dell'opportunità di agire in conformità al diritto dell'Unione europea (in particolare alle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999) circa il rapporto di lavoro dei ricercatori universitari assunti a tempo determinato. Infatti, il contratto di ricerca (nuovo articolo 22 della legge n. 240 del 2010) si configura sulla base del ricercatore a tempo determinato di tipo A (*ex* articolo 24, comma 3, lettera *a*)), superando i limiti intrinseci allo strumento dell'assegno di ricerca. Per cui, sulla base di quanto rilevato esplicitamente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la fissazione della durata massima del contratto e l'autorizzazione a una sola proroga limitata nel tempo costituiscono, in coerenza con quanto previsto dalla clausola 5, punto 1, dell'accordo europeo, misure sufficienti per prevenire efficacemente il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato; al contrario, come si può dedurre, dell'assegno di ricerca;

considerato che:

con nota n. 9732 del 28 luglio 2022, la Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero ha comunicato che, circa il contratto di ricerca, "nelle more della definizione contrattuale dell'importo dei contratti e della conseguente possibilità di indire le relative procedure di reclutamento, le Università potranno provvisoriamente fare riferimento al costo minimo biennale del ricercatore confermato a tempo definito (circa 75.000 euro)";

il contratto di ricerca, infatti, è qualificato espressamente come un contratto di tipo subordinato a tempo determinato cui, di conseguenza, nelle more dell'adeguamento del contratto collettivo nazionale del lavoro, può applicarsi il contratto nazionale "istruzione e ricerca", relativamente alle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato in ordine alle singole fattispecie giuridiche di volta in volta in rilievo;

inoltre, con decreto direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022 del Ministero è stato pubblicato il programma PRIN (progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale)

2022, con una dotazione pari a 420 milioni di euro; il bando, all'articolo 1, comma 4, lettera *l*), individua per coordinatore scientifico (o "principal investigator"), tra gli altri, un ricercatore a tempo determinato di cui ai novellati articoli 22 e 24 della legge n. 240 del 2010;

tenuto conto che:

nella seduta congiunta di martedì 22 novembre 2022 delle commissioni 7^a del Senato e VII della Camera, la Ministra in indirizzo, in sede di replica, ha affermato che il contratto di ricerca "è pericoloso", che "non può entrare in vigore ora"; tali affermazioni, come evidente, risultano in contraddizione con l'immediata esecutività dell'articolo 14, comma 6-*septies*, della legge n. 79, entrata in vigore 30 giugno 2022 e, tra gli altri, con il decreto direttoriale n. 1409 citato;

al riguardo, è stato presentato in data 1° dicembre 2022, l'atto 2-00003 con procedimento abbreviato,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di dare piena operatività alla riforma M4C2-4, al cui corredo sono stati introdotti il contratto di ricerca e il ricercatore in *tenure track* (rispettivamente, novellando gli articoli 22 e 24 della legge n. 240 del 2010), senza compromettere i bandi in corso (ad esempio, il PRIN PNRR 2022) e la nuova programmazione degli atenei, ovvero se non ritenga fuorviante per le università le affermazioni da lei pronunciate di fronte alle Commissioni parlamentari riunite, laddove, pur tuttora in fase di contrattazione in sede di ARAN, gli atenei sono titolati alla stipula di contratti di cui all'articolo 22 della legge n. 240 in vigore, così come espressamente dichiarato, tra gli altri, dalla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero;

in che modo intenda prevedere risorse specifiche per il reclutamento universitario, posta l'assenza nel disegno di legge di bilancio per il 2023 presentato dal Governo, e tenuto conto che il PNRR non copre tutte le esigenze di finanziamento della ricerca pubblica né offre risorse a regime.